

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2011, n. 5-2114

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Scagnello (CN). Approvazione della Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Scagnello - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.G.R. n. 84-36500 in data 1.8.1984, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.32 in data 30.9.2003, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente;

- adottare, con deliberazione consiliare n. 8 in data 23.3.2004, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

rilevato che:

la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con parere in data 13.7.2005, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Scagnello, adottata con deliberazione consiliare n. 8 in data 23.3.2004, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° ovvero dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;

l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con successiva nota in data 19.7.2005, prot.26420/19.09PPU, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere il medesimo al Comune di Scagnello, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Scagnello, sulla scorta dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 19 in data 17.6.2008;

- adottare, con deliberazione consiliare n. 43 in data 24.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante parzialmente rielaborata allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, dando atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

- integrare con deliberazione consiliare n. 36 in data 28.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n. 43 in data 24.11.2009;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse in data 9.5.2011 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Scagnello, adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 8 in data 23.3.2004, n. 43 in data 24.11.2009 e n. 36 in data 28.9.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 9.5.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Scagnello in data 14.2.2005 e in data 2.11.2010, circa l'iter di adozione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visto il parere dell'ARPA in data 28.6.2005 prot. n. 81205/SC15 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 12.4.2011 prot. n. 30150/DB14/20;

vista la documentazione relativa alla Variante Strutturale n. 3 allo Strumento Urbanistico Generale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Scagnello (CN) adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 8 in data 23.3.2004, n. 43 in data 24.11.2009 e n. 36 in data 28.9.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 9.5.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Scagnello (CN) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa alla Variante Strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Scagnello, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 8 in data 23.3.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

. Elab. - Relazione illustrativa

. Elab. - Relazione geologico - tecnica

. Tav.A1 - Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000

. Tav.A2 - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

. Tav.A3 - Carta Geomorfológica e dei dissesti in scala 1:10000

. Tav.A4 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000

. Tav.A5 - Carta delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10000

- deliberazioni consiliari n. 43 in data 24.11.2009 e n. 36 in data 28.9.2010, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

. Elab. - Relazione illustrativa di adeguamento

. Elab. - Integrazioni alle norme di attuazione e alle tabelle di zona adeguate

. Elab. - Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di piano introdotte con la Variante Strutturale n. 3

. Elab. - Relazione di reiterazione dei vincoli sulle aree a servizi pubblici

. Tav.2/A/V3 - Zonizzazione (territorio comunale) in scala 1:5000

. Tav.3/A/V3 - Zonizzazione (Capoluogo e nuclei principali) in scala 1:2000

. Tav.4/A/V3 - Individuazione addensamenti commerciali in scala 1:2000

. Elab. - Relazione geologico – tecnica adeguata

. Tav.A6/A - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

. Tav.2/A/bis/V3 - Zonizzazione (territorio Comunale) con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica in scala 1:5000

. Tav.3/A/bis/V3 - Zonizzazione (capoluogo e nuclei principali) con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica in scala 1:2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

29 MAG. 2011

ALLEGATO "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2114 in data 31.12.2011 relativa all'approvazione DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC (CON ADEG. AL PAI) DEL **COMUNE DI SCAGNELLO (CN)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della LR 05.12.1977 n° 56 e s.m.i..

SULLE NORME DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA

sul frontespizio del fascicolo

sono inserite le seguenti disposizioni:

"Per ospitare i fabbricati previsti, le aree per nuovi insediamenti devono essere dotate di idoneo accesso diretto alla viabilità pubblica i cui costi di realizzazione sono a carico dei soggetti attuatori; le nuove viabilità di accesso, devono essere delimitate nell'ambito di apposito strumento urbanistico esecutivo."

"A fare data dall'adozione da parte della Giunta Regionale del Piano Paesaggistico Regionale con DGR n. 53-11975 del 04/08/2009, nel Comune di Scagnello non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice del Paesaggio (D.L. 22/01/2004, n. 42 e smi) interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute, in quanto sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del Codice stesso."

artt. 17 e 18

al comma 2 la dizione che recita: "di 2mq di residenza ogni 5mq di produttivo" è sostituita con la seguente:

"a 1 mq. di residenza (superficie utile netta della costruzione) ogni 10 mq di produttivo (superficie utile lorda della costruzione)."

art. 20

al comma 3, dopo la dizione "Per tutte queste destinazioni d'uso..." è inserita la seguente specificazione:

"di cui al precedente comma 2".

art.22 bis

all'inizio del comma 2 e al comma 3 punto 1 è inserita la seguente dizione:

"- per le aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt.10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00 (questa disposizione prevale anche su indicazioni cartografiche ad essa difformi)".

A. W.

art. 22 ter

la disposizione di cui al primo comma punto a) é integrata dalla seguente:
 "quelle del TU n.523 del 1904 art. 96 e quelle dell'art.29 della LR 56/77 smi.";

la diizione di cui al primo comma punto d) é sostituita dalla seguente:
 "le prescrizioni relative alla fascia di rispetto cimiteriale sono quelle di cui al precedente art.20 paragrafo B. Rispetto cimiteriale".

art. 23

al comma 3 del paragrafo A. Rispetto stradale é inserita la seguente dizione:
 "Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt.10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00 (questa disposizione prevale anche su indicazioni cartografiche ad essa difformi)";

i disposti dei commi 14 e 15 sono sostituiti dal seguente:
 "Il Testo Unico delle Leggi dispone che indipendentemente da quanto rappresentato sulla cartografia la fascia di rispetto cimiteriale é normata dall'art. 338, così come modificato dall'art.28 dalla Legge 1.08.2002 n.166, in particolare: la profondità della fascia é di mt. 200, sono ammesse riduzioni autorizzate dall'autorità sanitaria competente '..per dare esecuzione ad un opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico' e '..anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati attrezzature sportive, locali tecnici e serre; siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo sanitario posto con Legge dello Stato e come tale operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi.".

art. 34

é inserito il seguente primo comma:
 "Per l'attuazione delle previsioni insediative del piano oltre alle prescrizioni geologiche di questo articolo devono essere puntualmente osservate le disposizioni contenute negli elaborati:
 -Relazione geologico tecnica;
 -Relazione geologico tecnica adeguata;
 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.".

ovunque ricorre nel testo dell'articolo la dizione che recita: "del D.M. 11/03/1988, n. 47", é sostituita dalla seguente:
 "e del D.M. 14.01.2008 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni' (entrate in vigore in data 1.07.2009)".

tabelle di zona

la finca relativa all'area R6 1 é così modificata:

- la superficie territoriale =8781;
- la superficie fondiaria =6681;
- densità fondiaria in progetto =0,53 ;
- volume in progetto =3594.



la finca relativa all'area R6 2 é così modificata:

- la superficie territoriale =4702;
- la superficie fondiaria =2152;
- densità fondiaria in progetto =0,82 ;
- volume in progetto =1775.

SULLA RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA ADEGUATA

ovunque ricorre nel testo la dizione che recita: "del D.M. 11/03/1988, n. 47", é sostituita dalla seguente:

"e del D.M. 14.01.2008 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni' (entrate in vigore in data 1.07.2009)".

I funzionari istruttori:

dott. Mario Marengo
geom. Ottavio Rizzo



Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica
Area Provincia di Asti
arch. Agostino Novara

